

## **TI\_GERICHTE 11.2015.75 vom 17. März 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-03-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2015.75](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2015.75)

FR: TI\_GERICHTE 11.2015.75 du 17 mars 2017

IT: TI\_GERICHTE 11.2015.75 del 17 marzo 2017

### **Regeste**

Esecuzione di decisioni: multa disciplinare

### **Erwägungen**

#### **E. 20**

settembre 2015, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC . Introdotto il 21 settembre 2016, ultimo giorno utile, il reclamo in oggetto è dunque tempestivo. 2. Il 29 ottobre 2015 e il 24 febbraio 2017 i reclamanti hanno trasmesso a questa Camera documentazione varia: fotografie, copia della licenza di circolazione di una \_\_\_\_\_ intestata a AP 1, decisioni e atti amministrativi o giudiziari, referti peritali e corrispondenza. In sede di reclamo non sono ammissibili tuttavia nuovi mezzi di prova (art. 326 CPC). Ciò vale anche per i fatti e i mezzi di prova adottati da CO 1 il 22 dicembre 2016. Nelle circostanze descritte giova procedere senza indugio all'esame del reclamo. 3. Nella decisione impugnata il Pretore ha ricordato che litigiosa rimaneva unicamente la questione di sapere se il “chiaro ordine” impartito con sentenza del 12 giugno 2015 fosse stato rispettato dai convenuti oppure se l'inosservanza del medesimo rendesse effettive le misure d'esecuzione previste dalla sentenza. Ciò posto, egli ha accertato che AP 1 e AP 2 non contestavano il deposito, nella menzionata corte, di “materiali di cui alla documentazione fotografica agli atti (tra cui un autoveicolo immobilizzato)”, ma pretendevano che l'ingiunzione fosse stata osservata correttamente e che il materiale fosse stato tempestivamente asportato, garantendo “il perfetto esercizio dei diritti di passo”. Se non che – ha soggiunto il Pretore – l'ordine in questione imponeva lo sgombero dell'intera area del subalterno h e non solo lo sgombero della superficie necessaria per esercitare la servitù. Appurata sulla scorta di documentazione fotografica l'inadempienza dei convenuti, egli ha applicato così la comminatoria contenuta nella decisione del 12 giugno 2015 e ha condannato AP 1 e AP 2 al pagamento solidale di una multa disciplinare di fr. 3900.–, pari a fr. 100.– giornalieri dal 31 luglio 2015 fino alla data dell'udienza compresi. 4. I reclamanti contestano di avere disatteso l'ingiunzione del Pretore e ripetono di avere sgomberato la corte, portando altrove tutto il materiale (principalmente di natura edilizia) ivi depositato, salvo due vetture e una motocicletta che non potevano essere ricoverate nei fabbricati formanti i subalterni A, C ed E della particella n. 1178. Essi ricordano inoltre che in una risoluzione del 9 febbraio 2010 il Consiglio di Stato aveva ammesso la possibilità di depositare materiale all'interno della corte, possibilità che secondo loro va estesa ai veicoli in sosta. Anche perché – essi soggiungono – l'ordine pretorile del 12 giugno 2015 non contemplava la rimozione di quei mezzi (che non possono essi essere qualificati come “oggetti depositati”), il cui stazionamento temporaneo è stato chiesto dal Comune in mancanza di alternative e non compromette l'esercizio del diritto di passo. Infine i reclamanti chiedono di espungere dagli atti un “rapporto di constatazione” firmato l'11

agosto 2015 dall'arch. \_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_ poiché redatto penetrando senza permesso nella loro proprietà e senza coinvolgerli in alcun modo. Per concludere essi criticano l'imprecisione della decisione impugnata, che non indica pertinentemente a loro parere gli oggetti da rimuovere. 5. Per quanto attiene alla richiesta di estromettere dal fascicolo processuale il "rapporto di constatazione" redatto l'11 agosto 2015 dall'arch. \_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_, la questione non è determinante per il giudizio, nel senso che il referto può anche essere tolto dagli atti senza che – come si vedrà oltre – l'esito della decisione risulti diverso. Al proposito non giova quindi attardarsi. 6. La giurisprudenza di questa Camera ha già avuto modo di rammentare, sotto l'egida del vecchio Codice di procedura civile, che una prestazione di cui è chiesta l'esecuzione deve non solo corrispondere al titolo su cui si fonda, ma essere anche sufficientemente definita, il giudice dell'esecuzione non potendo ricorrere a elementi estrinseci al titolo per interpretarla ( RtiD I-2005 pag. 742 consid. 4 e pag. 743 consid. 6 in fine con rinvii). O sulla prestazione richiesta il titolo è chiaro, formale ed esplicito o la prestazione non è eseguibile. Analogo principio si applica all'attuale art. 336 CPC (I CCA, sentenza inc. 11.2011.23 del 22 ottobre 2013, consid. 6 con richiamo alla sentenza del Tribunale federale 4A\_269/2012 del 7 dicembre 2012, consid. 3.2 e riferimenti). Ordinanze e divieti devono essere determinati in modo tale da formare oggetto di esecuzione diretta. A maggior ragione ove essi siano muniti di comminatorie penali, il giudice civile non potendo emanare generiche diffide e lasciare all'autorità penale il compito di decidere se un certo comportamento concreto violi o no l'art. 292 CP (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.113 del 28 gennaio 2015, consid. 5 con rinvii). 7. Nella fattispecie l'ordine emanato dal Pretore il 12 giugno 2015 imponeva ai reclamanti – come detto – di "liberare entro un termine di 15 giorni l'intera superficie del subalterno h, mappale n. 1178 RFD di \_\_\_\_\_, da tutti gli oggetti di qualsiasi natura ivi depositati". L'ingiunzione era assoluta e non lasciava spazio a dubbi. Poteva forse apparire laconica e minimalista nella formulazione, tuttavia non mancava di chiarezza. Invano i reclamanti tentano perciò di sostenere che essa non comprendesse la rimozione delle due automobili e della motocicletta. "Oggetto" è ogni cosa che possa essere percepita con le facoltà sensoriali ( Battaglia , Grande dizionario della lingua italiana, vol. XI, pag. 845). Manifestamente i veicoli non sfuggono a tale categoria. "Depositare" significa "posare", "deporre", "collocare", ma anche "lasciare qualche cosa in un luogo" ( Sabatini/Coletti , Dizionario della lingua italiana, in: [http://dizionari.corriere.it/dizionario\\_italiano/D/depositare.shtml](http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/D/depositare.shtml) ). Include dunque, con ogni evidenza, lo stazionamento di veicoli, che ciò avvenga per poco o per molto tempo. A torto i reclamanti pretendono così che le loro automobili e il motociclo fotografati sul subalterno h (doc. 7) non possano ritenersi "oggetti depositati". 8. I reclamanti oppongono che in una risoluzione del 9 febbraio 2010 il Consiglio di Stato aveva autorizzato il deposito di materiali all'interno della corte, possibilità che secondo loro va estesa ai veicoli in sosta, il cui stazionamento temporaneo non intralcia l'esercizio del passo ed è stato chiesto dal Comune in mancanza di alternative. Si tratta di giustificazioni inconsistenti. Può anche darsi che sette anni addietro il Consiglio di Stato abbia autorizzato la posa di materiali nella corte, così come può anche essere vero che i veicoli in questione non possano essere ricoverati in altri subalterni del fondo e che il Comune di \_\_\_\_\_ non sia in grado di offrire altre aree di posteggio. Si tratta però di argomenti che nulla mutano all'univoca ingiunzione del Pretore. Che i veicoli poi non impediscano l'esercizio del passo poco o punto interessa, l'ordine non prevedendo una riserva del genere. Per di più, la superficie del subalterno h comprende tutta la superficie della corte, la quale si estende sino a filo dei fabbricati. E come risulta dalle

fotografie che i convenuti stessi hanno prodotto (doc. 7), alle facciate degli stabili continuano a essere accostati – tra l'altro – pile di manufatti prefabbricati in cemento, telai in legno e un pallet di piastrelle. Anche ignorando il “rapporto di constatazione” dell'arch. \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_, asserire di avere sgomberato tutta l'area nelle circostanze descritte non è serio. 9. Obiettano i reclamanti che imporre loro di lasciare “vuoto” l'intero subalterno h per l'esercizio del diritto di passo è “assolutamente incredibile e fuori della realtà contadina dell'epoca” cui risale la corte, tant'è che nella citata risoluzione del 9 febbraio 2010 il Consiglio di Stato – annullando un ordine municipale di rimozione – aveva definito “normale” l'accumulo di legname in una corte adibita all'agricoltura. Se non che, così argomentando i reclamanti perdono di vista che oggetto dell'impugnazione è la sentenza con cui il Pretore ha pronunciato la multa disciplinare, non quella – passata in giudicato – con cui egli aveva impartito l'ingiunzione il 12 giugno 2015. Né in sede di esecuzione è possibile rimettere in causa la sentenza da eseguire. Davanti al giudice dell'esecuzione “la parte soccombente” è abilitata a opporre soltanto circostanze intervenute “successivamente alla comunicazione della decisione” (art. 341 cpv. 3 CPC). Nella fattispecie i convenuti potevano opporre quindi, recandone la prova, di avere adempiuto, ovvero correttamente eseguito la prestazione dovuta (sentenza del Tribunale federale 5D\_124/2015 del 18 maggio 2016 consid. 2.3.3) o di avere ottenuto una dilazione, ma non potevano più criticare l'ordine ricevuto (I CCA, sentenza inc. 11.2016.31 del 17 agosto 2016, consid. 2 con rinvio). Anche in proposito il reclamo è destinato pertanto all'insuccesso. 10. Invocando il fatto che il Comune di \_\_\_\_\_ abbia chiesto loro il 14 novembre 1997 di non lasciare veicoli sul suolo pubblico, i reclamanti sembrano prospettare l'impossibilità di eseguire l'ordine del 12 giugno 2015. Ora, che nella zona sussistesse penuria di parcheggi è verosimile, ammesso e non concesso che la situazione di oggi sia ancora quella del 1997. Sta di fatto che quella situazione preesisteva alla decisione esecutiva e andava fatta valere, se mai, al momento in cui l'ordine è stato impartito. Senza dimenticare che l'autorità comunale aveva precisato già allora che “il posteggio pubblico è a disposizione di chi non avesse possibilità di parcheggiare in altro modo” (doc. 6) e i reclamanti non rendono verosimile – né pretendono – di avere tentato invano di usufruire di quel posteggio. 11. Infine i reclamanti si dolgono che lo stesso CO 1 posteggi abusivamente sulla sua particella n. 1175 (gravata anch'essa di una servitù di passo veicolare in favore, tra l'altro, del loro fondo n. 1178), dove avrebbe eretto illegalmente un muro e finanche posato un cancello. Il fatto non ha però alcuna incidenza ai fini dell'attuale giudizio e si esaurisce in una recriminazione. Nulla impedisce ai reclamanti, del resto, di far valere i loro diritti rivolgendosi essi medesimi al giudice ove il loro diritto di passo risultasse ostacolato. La questione non riguarda lo sgombero del ripetuto subalterno h. 12. Ne segue che, introdotto non senza leggerezza, il reclamo vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1, che ha presentato osservazioni per il tramite di un legale (e che è stato indotto da una replica spontanea a duplicare), ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili. 13. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (di fr. 3900.–) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– sono poste a carico dei reclamanti in solido, i quali rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – avv.; – avv.. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente

vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.